

Pasquale Matarazzo

L'ALTRO BECCARIA: TORSIONI E TENSIONI NEL MEZZOGIORNO BORBONICO

DOI 10.19229/1828-230X/4032017

SOMMARIO: *Best-seller nell'Europa dei Lumi, anche nel regno di Napoli il Dei delitti e delle pene ebbe un'eco immediata, intensa e duratura, caratterizzandosi da subito con una valenza eminentemente politica, non solo come un libello di critica del diritto criminale vigente ma, soprattutto, come formidabile macchina da guerra ideologica scagliata contro l'antico regime, le sue gerarchie sociali, l'assiologia morale, le norme e l'ordinamento che ne costituivano l'impalcatura di fondo. Il saggio riattraversa le letture che del testo si fecero nelle province e in Sicilia a partire dagli anni Sessanta del XVIII secolo – sottolineando il ruolo avuto da Antonio Genovesi, la circolazione all'interno della cosiddetta «scuola» genovesiana, le reazioni innescate dalla prima edizione napoletana delle opere di Beccaria, il fecondo intrecciarsi di Dei Delitti e delle pene con la lotta politica coeva negli anni Settanta-Ottanta, con le convulse vicende seguite alla scoppio della rivoluzione di Francia e alla proclamazione della repubblica nel 1799 – fino ad arrivare, attraverso la prima restaurazione e il Decennio francese, agli anni successivi all'esperienza costituzionale del 1820-21 che videro il riproporsi, per certi versi inaspettato, delle idee del celebre marchese lombardo.*

PAROLE CHIAVE: *Beccaria, Genovesi, pena di morte, diritto di punire, Mezzogiorno, Sicilia.*

THE OTHER BECCARIA: TWISTS AND TURNS IN BOURBONS' SOUTHERN ITALY

ABSTRACT: *In the age of Enlightenment, Dei delitti e delle pene was an absolute bestseller across Europe. In particular, in the Kingdom of Naples it cause an immediate, long-lasting and intense reaction with a largely political strain, not only as a critical libel about the current criminal law, but above all as a formidable ideological war machine against the ancient regime, its social hierarchies, moral axiology and the set of rules which were its very foundation. This essay examines the different interpretations on Dei Delitti e delle pene in the second half of the 18th century, in the provinces and in Sicily, highlighting Antonio Genovesi's role, the circulation of the book in the so-called Genovesi «school», the reactions at the first Neapolitan edition of Beccaria's works, the fruitful interaction between Dei Delitti e delle pene and the coeval political conflict during the 1770-80s, resulting in the French Revolution and the declaration of the Republic in 1799, through the Restoration and the French decade, getting as far as the start of the 19th century, when in 1820-21 the ideas of the famous Lombard Marquis were once more advocated.*

KEYWORDS: *Beccaria, Genovesi, death penalty, right to punish, Mezzogiorno of Italy, Sicily.*

Opusculum pene aureum

Best-seller nell'Europa dei Lumi, anche nel regno borbonico l'opera più nota di Cesare Beccaria ebbe un'eco immediata, intensa e duratura. Da subito si caratterizzò con una valenza eminentemente politica, non solo come libello di critica del diritto criminale vigente ma, soprattutto, come formidabile macchina da guerra ideologica scagliata contro l'antico regime, le gerarchie sociali, l'assiologia morale, le norme e gli ordinamenti che ne costituivano l'impalcatura di fondo. La varietà delle letture del *Dei delitti e delle pene* nella penisola italiana e anche nello spazio napoletano è stata già oggetto di indagini a partire dalle ricerche

di Franco Venturi¹; quelli che in questa sede si intendono ricostruire, sono alcuni specifici percorsi minori nel Mezzogiorno borbonico, fra le province napoletane e la Sicilia, che divergono da quelli legati alla capitale² e documentano non tanto forme di adesione quanto processi di torsione e momenti di forte tensione nella ricezione di questo testo.

Nonostante sensibilità e approcci storiografici profondamente diversi, gli studiosi ritengono centrale la mediazione operata a diversi livelli da Antonio Genovesi nello stimolare l'interesse per *Dei delitti e delle pene*³. Titolare della cattedra di Commercio e Meccanica nell'ateneo partenopeo, egli fu «il vero e proprio padre della “fortuna” di Beccaria nel Regno di Napoli»⁴, gettando le basi per una possibile trasposizione sul terreno politico del linguaggio dei diritti naturali, in un ambiente particolarmente sensibile all'antica tematica giusnaturalistica come quello dell'Illuminismo meridionale⁵.

Già Mario Pagano, nei *Saggi politici*, aveva sottolineato la sinergica complementarità nell'azione intellettuale del marchese lombardo e dell'abate salernitano. Se «Becheria in Milano rivolse la filosofia all'interessante oggetto delle leggi criminali e dimostrò che gl'italiani ingegni, mossi una volta, immediatamente si portano al grande e all'utile», negli stessi anni «in Napoli, Antonio Genovese moveva la guerra all'ignoranza e alla superstizione, diffondendo que' lumi, che nel rimanente di Europa brillavano per ogni parte»⁶.

¹ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene. Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento*, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino, 1965.

² Per questi sia consentito rinviare a P. Matarazzo, *Dei delitti e delle pene. Letture napoletane*, in E. Palombi (a cura di), *I diritti dell'uomo. Dei delitti e delle pene a 250 anni dalla pubblicazione*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 16-37.

³ Si vedano in particolare gli studi di A.M. Rao, «Delle virtù e de' premi»: la fortuna di Beccaria nel regno di Napoli, in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Convegno di studi per il 250° anniversario della nascita, prolusioni di S. Romagnoli e G.D. Pisapia, Cariplo-Laterza, Milano, 1990, pp. 534-586; R. Pasta, *Il «Dei delitti e delle pene» in Italia: appunti e riflessioni*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 25 (1995), pp. 313-339; G. Imbruglia, *Riformismo e illuminismo. Il Dei delitti e delle pene tra Napoli e l'Europa*, in V. Ferrone, G. Francioni (a cura di), *Cesare Beccaria. La pratica dei Lumi*, Leo S. Olschki, Firenze, 2000, pp. 99-126.

⁴ A.M. Rao, «Delle virtù e de' premi» cit., p. 545.

⁵ La cultura napoletana del Settecento ebbe un'enorme rilevanza nella costruzione di un nuovo linguaggio dei diritti dell'uomo come hanno dimostrato i fondamentali studi di V. Ferrone: *La società giusta ed equa. Republicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri*, Laterza, Roma-Bari, 2003 e il recente *Storia dei diritti dell'uomo. L'Illuminismo e la costruzione del linguaggio politico dei moderni*, Laterza, Roma-Bari, 2014.

⁶ F.M. Pagano, *Saggi politici. De' principii, progressi e decadenza delle società*, Edizione seconda, corretta e accresciuta (1791-1792), a cura di L. Firpo, L. Salvetti Firpo, Vivarium, Napoli, 1993, p. 13.

Il primo contatto di Genovesi con *Dei delitti e delle pene* risale alla primavera del 1765 e potrebbe definirsi interlocutorio. In una lettera ad Antonio Cantelli, ministro borbonico residente a Bologna, egli mostrava di nutrire alcune riserve sulla proposta di mitigazione delle pene e, pur non concordando con le tesi di quanti difendevano soluzioni penali rigoristiche, improntate a «soverchia severità», privilegiava il ricorso a una «savia e seria educazione» per prevenire comportamenti delittuosi⁷. Negli anni successivi, Genovesi avrebbe meditato più attentamente i serrati capitoli del *pamphlet* edito per la prima volta a Livorno: nella seconda edizione del *De jure et officiis* lo avrebbe infatti definito «opusculum pene aureum»⁸ e, nella *Diceosina*, «operetta bellissima»⁹.

Gli specialisti che si sono occupati della concezione della pena in Genovesi, misurandone la distanza teorica con Beccaria¹⁰, hanno fatto ricorso proprio alle tesi sostenute nell'ultima opera dell'abate salernitano: non disponevano, infatti, del suo *Commentario a Dei delitti*, segnalato in una missiva di monsignor Onorato Caetani allo stesso Beccaria, ma a tutt'oggi irreperibile. Nel sollecitare la pubblicazione del manoscritto ricevuto direttamente dall'abate salernitano poco prima della sua morte, il prelado spingeva il suo corrispondente a farsi promotore di un'iniziativa che avrebbe garantito larga diffusione a un testo in cui *Dei delitti e delle pene* era presentato come la sola opera, «dopo Machiavelli [...] capace a gettare i fondamenti di una buona rivoluzione in Italia ne' governi»¹¹.

Ancora nel commento all'*Esprit des lois*¹², pubblicato postumo nel 1777¹³, Genovesi rivelava una sensibile distanza da un caposaldo della riflessione beccariana. La giusta pena non poteva fare riferimento alla sua intensità, ma andava considerata tale in base alla funzione che essa era chiamata a svolgere. La legislazione penale, perseguendo il

⁷ A. Genovesi a A. Cantelli, 30 aprile 1765, in A. Genovesi, *Lettere familiari*, tomo II, Stamperia Raimondiana, Napoli, 1774, p. 45 e in *Illuministi italiani*, vol. V, *Riformatori napoletani*, a cura di F. Venturi, Ricciardi, Milano-Napoli, 1962, pp. 310-311.

⁸ A. Genovesi, *De jure et officiis a usum tyronum* (1764), tomo II, Simoniana, Napoli, 1767, p. 124.

⁹ Id., *Della Diceosina o sia filosofia del giusto e dell'onesto*, a cura di N. Guasti, Centro di Studi sull'Illuminismo europeo "G. Stiffoni", Venezia, 2008, p. 140.

¹⁰ In particolare cfr. D. Ippolito, *Antonio Genovesi lettore di Beccaria*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 37 (2007), pp. 3-20; Id., *Diritti e potere. Indagini sull'Illuminismo penale*, Aracne, Roma, 2012, pp. 105-127.

¹¹ O. Caetani a C. Beccaria, Roma, 18 agosto 1779, in C. Beccaria, *Carteggio*, a cura di C. Capra, R. Pasta, F. Pino Pongolini, in Id., *Opere*, Edizione nazionale diretta da L. Firpo e G. Francioni, Mediobanca, Milano, 1996, vol. V, pp. 551-553.

¹² Cfr. *Spirito delle leggi del signore di Montesquieu con le note dell'Abate Antonio Genovesi*, Terres, Napoli, 1777.

¹³ Per la datazione delle note genovesiane cfr. E. De Mas, *Montesquieu, Genovesi e le edizioni italiane dello "Spirito delle leggi"*, Le Monnier, Firenze, 1971, pp. 70-75.

bene comune, risultava essere giusta, indipendentemente dalla specifica pena prevista. Solo l'interesse generale della difesa della società giustificava le sanzioni penali, fossero anche esse oltremodo severe o addirittura prevedessero l'estremo supplizio. La matrice retributiva del diritto di punire, in cui alla sanzione è attribuito il fine di ripristinare l'ordine violato, così marcata in altre pagine meno frequentate¹⁴ e nella stessa *Diceosina*, non può velare la prossimità nei confronti di Beccaria per quanto attiene alla comune tensione in favore dell'umanizzazione delle pene. Contro gli atroci supplizi, tanto in voga ancora nel Settecento inoltrato, egli si appellava al «diritto del genere umano», al rispetto dei «diritti immutabili» della «natura umana» che non può «essere offesa dalla pena o dalla sua qualità». Così Genovesi faceva del diritto naturale un limite interdetto all'applicabilità delle punizioni e approntava un terreno proficuo in cui esercitare la denuncia e la lotta contro «ogni pena che fa orrore all'umanità, che disumana e infierisce gli animi», trasformandosi in un «delitto».

La sua riflessione incrociava quella di Beccaria anche in un altro punto di notevole rilievo e di esplicita valenza utilitaristica. La severità dei castighi, oltre a non essere necessaria, appariva controproducente in quanto le pene crudeli «rivoltano» la natura dell'essere umano «in natura ferina», innescando una pericolosa mutazione nell'uomo che «di sua natura» è «animale placido e misericordioso»¹⁵. Genovesi, aderendo convintamente alla perorazione per una chiara comprensibilità della legge, per la semplificazione normativa e in favore della legalità delle pene, non mancava di sottolineare l'ipotesi avanzata da Beccaria circa la reale esistenza di un legame diretto tra aumento del tasso dei delitti e particolarismo degli interessi. Ben meritava di essere lodato «il dotto Autore dell'operetta bellissima de' delitti e delle pene» per aver utilizzato il «calcolo in punti di diritto». Beccaria era stato «un grande calcolatore» perché aveva dimostrato come fosse possibile e fruttuoso applicare metodologie matematiche al sapere giuridico, nonostante i «Gazzettieri Olandesi» lo avessero per questo deriso¹⁶.

Grazie all'infaticabile opera di promozione e stimolo dei testi maggiormente significativi del pensiero europeo contemporaneo, svolta dall'abate

¹⁴ Ci si riferisce al Dialogo XXIV, *Delle pene de' delitti*, nel quale Genovesi stabiliva, quale criterio di soddisfacimento di una «santa giustizia», la perdita per il reo di un diritto «eguale e del medesimo genere» rispetto a quello violato: A. Genovesi, *Dialoghi e altri scritti. Intorno alle Lezioni di commercio*, a cura di E. Pii, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 2008, pp. 309-317.

¹⁵ A. Genovesi, *Della Diceosina* cit., cap. XIX, pp. 273-275.

¹⁶ Ivi, pp. 140, 292. Di diverso avviso era un caustico confutatore dell'opera di Genovesi. Ermenegildo Personè confessava di aver provato «non picciola noja» per la trasposizione di ragionamenti matematici al campo del diritto ma, del resto, la *Diceosina*

salernitano, la strada per il rinnovamento della cultura gius-filosofica e politico-istituzionale meridionale poteva considerarsi finalmente aperta. E tuttavia, nonostante la presenza della prima edizione anonima dell'opera di Beccaria (Livorno, 1764) sia attestata a Napoli da diverse copie rinvenute nelle principali biblioteche¹⁷, non può dirsi che fosse conosciuto il nome del vero autore. Anche un amico e corrispondente di Genovesi, il nobile chietino Romualdo de Sterlich, ne ignorava l'identità. Egli, avendo avuto tra le mani una copia della terza edizione¹⁸, ancora priva del nome dell'autore, la riteneva stampata a Lucca, «parto di un professore di Pisa», e concordava con quanti la consideravano un puro «plagio del Contratto Sociale»¹⁹. Pochi giorni dopo, il nobile abruzzese sarebbe tornato sulla questione, senza sciogliere il nodo dell'attribuzione ma esprimendo un giudizio negativo sul contenuto. Il «Libriccino, intitolato *De' delitti e delle pene* [...] di chiunque sia non è cosa che faccia molto onore al suo autore. Dà in Paradossi, e non ha saputo far buon uso del Contratto Sociale»²⁰. Certamente non insensibile all'esigenza di umanizzare le pene, De Sterlich mostrava tuttavia di non condividere la posizione beccariana sulla pena di morte in quanto, sulla scia di Montesquieu e Maupertuis, rimaneva convinto della imprescindibilità di disporre di una punizione esemplare, da utilizzare «con molta parsimonia», al fine di colpire il singolo per essere di monito a tanti altri²¹.

Nella missiva in precedenza richiamata, Caetani aveva colto precocemente la funzione che Genovesi avrebbe potuto svolgere nel veicolare le idee di Beccaria sul piano pratico delle riforme sociali, politiche e istituzionali, ben al di là delle discussioni propriamente giuridiche. In tale prospettiva si inseriva il contributo di alcuni giuristi legati al suo magi-

costituiva il frutto di una stagione nella quale il suo autore «era tutto applicato a leggere il libriccino del Marchese Beccaria», ricevendo da questo un'impronta indelebile come i neonati la ricevono da «quelle cose, che fecero impressione sullo spirito delle gravide madri»: E. Personè, *Saggio sulla Diceosina dell'Abate Genovesi diviso in tre lettere*, Raimondi, Napoli, 1777, pp. 7-9. Sul giurista salentino si vedano G. Imbruglia, *Due opposte letture napoletane dell'Esprit des lois: Genovesi e Personè*, in D. Felice (a cura di), *Montesquieu e i suoi interpreti*, t. I, ETS, Pisa, 2005, pp. 191-210; Id., *Una polemica a Napoli sulla Diceosina di Genovesi*, in M. Verga (a cura di) *Il Settecento di Furio Diaz*, Edizioni Plus, Pisa, 2006, pp. 121-135; N. Guasti, *Un caso editoriale: la Diceosina di Antonio Genovesi*, in A. Genovesi, *Della Diceosina cit.*, pp. LIV-LXVI.

¹⁷ Solo nei cataloghi alla Biblioteca Nazionale ne sono registrati tre esemplari.

¹⁸ [C. Beccaria], *Dei delitti e delle pene*. Terza edizione. Rivista, corretta, e notabilmente accresciuta dall'autore colle risposte dello stesso alle note e osservazioni pubblicate in Venezia contro quest'opera. Si aggiunge il giudizio di un celebre professore, Losanna, 1765.

¹⁹ R. De Sterlich a G. Bianchi, Chieti 23 maggio 1765, in R. De Sterlich, *Lettere a G. Bianchi (1754-1775)*, a cura di G. de Tiberiis, Arte Tipografica editrice, Napoli, 2006, p. 253. Il marchese chietino si riferiva a Giovanni Gualberto de Soria che aveva premesso all'edizione in questione il *Giudizio di un celebre professore*.

²⁰ R. De Sterlich a G. Bianchi, 30 maggio 1765, ivi, p. 255.

²¹ R. De Sterlich a G. Bianchi 5 aprile 1770, ivi, pp. 397-398.

stero e partecipi delle discussioni apertesi sul diritto di punire e sui presupposti di legittimità della *potestas* sovrana nella seconda metà degli anni sessanta. Con *Delle virtù e de' premi*²², che lo stesso Genovesi contribuì ad accreditare, al di là del titolo, come un'«imitazione dell'operetta del signor marchese Beccaria», Giacinto Dragonetti provava a delineare una proposta riformatrice indirizzata a Ferdinando IV di Borbone, in procinto di assumere direttamente le redini del governo dopo la parentesi della Reggenza²³. Il testo, al quale sarebbe arrisa una considerevole fortuna anche all'estero²⁴, sulla scia della visione sociale di Rousseau, ipotizzava una vera e propria legislazione dei premi alle virtù, prefigurando una sorta di codice delle virtù da affiancare alle leggi penali in un quadro nel quale il merito, progressivamente, si sostituisse alla nascita. All'indomani della tragica crisi attraversata dal regno tra il 1764 e il 1765, il giurista originario dell'Aquila – che Thomas Paine avrebbe definito nel 1776 uno dei più saggi osservatori in materia di governo²⁵ – auspicando un efficace sistema premiale, intendeva riportare l'attenzione sui cardini dell'insegnamento genovesiano: limitazione delle disuguaglianze, riduzione dei privilegi della nobiltà, accorta politica di intervento dello stato in economia, redistribuzione della proprietà fondiaria. Il giovane re era invitato a riprendere l'iniziativa del suo «Augusto Genitore», che aveva intrapreso, negli anni passati, una serie di misure volte a condizionare l'«intermedio dispotismo» dei togati. Occorreva far progredire quel «miglioramento della legislazione» avviato da Carlo di Borbone, promuovendo l'opera di codificazione al fine di «renderci maggiormente eguali e liberi nella dipendenza delle leggi»²⁶.

²² [G. Dragonetti], *Delle virtù e de' premi*, s. l., a spese di G. G. [Giovanni Gravier], [Napoli], 1766.

²³ Sull'opera di Dragonetti si veda quanto scrive A.M. Rao, «*Delle virtù e de' premi*» cit., pp. 561-569. Cfr. inoltre: L. Cepparrone, *Dragonetti Giacinto*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana "G. Treccani", Roma, 1992, vol. 41, pp. 663-667; R. Ajello, *Verso una giustizia non soltanto formale. La critica di Rousseau, Beccaria, Dragonetti all'idealismo giuridico formalistico*, «Frontiera d'Europa», 15 (2009), 1-2, pp. 9-425 (l'ampio saggio è seguito dalla ristampa, a cura di G. de Tiberiis, della prima edizione di *Delle virtù e de' premi*: ivi, pp. 426-464; G. De Tiberiis, *L'illuminista oscurato. Giacinto Dragonetti. Per una normativa premiale delle virtù sociali*, «Frontiera d'Europa», 16 (2010), 1, pp. 183-270; L. Bruni, *Il "Delle virtù e dei premi" di G. Dragonetti (e una polemica di B. Croce)*, «Storia del pensiero economico», 2010, 1, pp. 33-49. Recentemente M. Giovannetti ha curato una nuova edizione del testo: G. Dragonetti, *Trattato delle virtù e dei premi*, Carocci, Roma, 2012.

²⁴ Cfr. G. De Tiberiis, *L'illuminista oscurato* cit., pp. 242-247 e A. Trampus, *Storia del costituzionalismo italiano nell'età dei lumi*, Laterza, Roma-Bari, 2009 p. 177.

²⁵ T. Paine, *Common sense*, in *The Complete Writings of Thomas Paine*, collecte and edited by Philip Sheldon Foner, vol. I, New York, The Citadel Press, 1945, p. 29. Su Paine si veda il denso e stimolante lavoro di M. Griffo, *Thomas Paine. La vita e il pensiero politico*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011.

²⁶ G. Dragonetti, *Trattato delle virtù* cit., pp. 52-53.

Proprio in questa direzione, Dragonetti mostrava esplicitamente la sua vicinanza alle idee di Beccaria ricorrendo al racconto allegorico di un viaggiatore intento a descrivere l'immaginario popolo dei Muzimbas, ignorante della propria normativa e perciò succube dell'*auctoritas* dei Monomugi, detentori del monopolio della conoscenza delle leggi. Questi ultimi, «gli Avvocati del paese», dotati di un sapere che «consiste in alimentare nella Nazione lo spirito di litigio» e intenti a ricorrere «alle leggi non per conformarsi a esse, ma per adattarle alla fantasia del litigante», inducevano i magistrati ad agire da «arbitri e non esecutori». La satira mordace di *Della virtù e de' premi* metteva a nudo i difetti del mondo forense napoletano: l'arbitrio interpretativo, l'esasperante e dispendiosa durata dei processi, l'utilizzo delle leggi come «arma offensiva» in mano ai «padroni dispotici di tutti gl'interessi de' particolari», l'abuso della giurisprudenza che «è più di ogni altro fatale agli stati»²⁷.

Un'opera politica, quindi, inserita in un filone al quale appartenevano anche gli scritti dell'avvocato Massimiliano Murena²⁸, tipico esponente di quegli ambienti giurisdizionalistici che, sul finire degli anni sessanta, si andavano consolidando in un'alleanza politica tra regalisti e riformatori di tendenze giansenistiche. Proprio in tali contesti, del resto, la ripresa della lotta anticuriale di ispirazione giannonica avrebbe portato a una nuova edizione dell'*Istoria civile* quale frutto più significativo di una straordinaria stagione della vita civile napoletana²⁹.

Dopo Genovesi

I percorsi di penetrazione di *Dei delitti e delle pene* nella complessa realtà meridionale possono essere proficuamente ricostruiti grazie al carteggio beccariano. Nelle province si coglie, infatti, l'articolarsi della cosiddetta «scuola» genovesiana³⁰ con le sue declinazioni non sempre scontate in quanto a modelli sociali di riferimento e opzioni qualificanti su specifiche questioni giuridico-istituzionali. Presenza «viva, attiva, concreta [...]

²⁷ Ivi, pp. 54-58.

²⁸ Cfr. A.M. Rao, «*Delle virtù e de' premi*» cit., pp. 553-4, 560.

²⁹ E. Chiosi, *Lo spirito del secolo. Politica e religione a Napoli nell'età dell'illuminismo*, Giannini, Napoli, 1992, p. 155.

³⁰ Sul variegato gruppo dai confini temporali e spaziali fluttuanti, caratterizzato da tratti sociali, culturali e politici non riducibili a un'univoca estrazione, ma solo in parte sovrapponibili a quelli del cosiddetto «ceto mezzano», cfr. il profilo tratteggiato in F.S. Salfi, *Sulla scuola di Genovesi* in Id., *Elogio di Antonio Serra primo scrittore di economia civile*, Milano, 1802. Il testo è ora disponibile in L. Addante, *Patriottismo e libertà. L'Elogio di Antonio Serra di Francesco Salfi*, L. Pellegrini, Cosenza, 2009, pp. 221-225.

tutt'altro che un'espressione indebita e astratta»³¹, «tenuta assieme dopo la morte del maestro dal comune vincolo massonico»³², essa cominciò a misurarsi con la possibilità di agire sul piano politico proprio grazie al radicarsi in larga parte del territorio del regno dell'organizzazione latomistica e di una rinnovata rete di socialità accademica. Non è possibile indugiare ampiamente sulle posizioni assunte dai discepoli di Genovesi nei confronti dell'impianto generale o di una specifica tesi contenuta nello scritto beccariano. Ci si deve limitare ad alcune incursioni che, comunque, permettano di render conto della varietà delle posizioni.

L'allievo prediletto dell'abate salernitano, Francesco Longano, nel 1767 con *Dell'uomo naturale* ben dimostrava la passione civile che lo animava. Sulla base di una personale rilettura di Spinoza, Vico e Montesquieu, discuteva intorno all'idea dell'eguaglianza naturale e criticava la differente distribuzione delle ricchezze, il lusso ostentato, le dure leggi economiche regolatrici dei rapporti sociali. L'autore molisano stabiliva un solido legame con Helvétius – la cui teoria utilitaristica costituiva il quadro filosofico di riferimento del *pamphlet* di Beccaria³³ – e poneva il problema di ripensare il rapporto tra diritto naturale e diritto positivo in riferimento alla cruciale questione della legittimità della pena di morte. «Se l'uomo non è padrone della vita propria –scriveva– come il può essere dell'altrui?». La risposta fornita permette di cogliere la difficoltà di superare il dilemma alla luce delle motivazioni abolizionistiche addotte da Beccaria e del permanere della radicata convinzione circa il valore dissuasivo del supplizio. Se in un primo momento Longano rimaneva persuaso «che il sacrificio d'un uomo reo giustamente ucciso, ne conserva e santifica delle migliaia»³⁴, negli anni successivi avrebbe superato le sue titubanze. Nel rispondere alla domanda «perché il principe ammazza», egli non mostrava esitazioni: «non è il Principe, il quale ti ammazza, ma la legge, la tua inobbedienza, la tua malvagità. Il che è conforme alla natura e alla sana ragione»³⁵. La tesi legalistica ne usciva confermata e non ammetteva repliche, confortata anche da arrischiati calcoli con i quali Longano stimava statisticamente i benefici effetti della pena di morte in rapporto alla drastica riduzione dei reati.

³¹ A.M. Rao, «Delle virtù e de' premi» cit., p. 545.

³² G. Giarrizzo, *Sicilia e Napoli nel '700*, in Mario Di Pinto (a cura di), *I Borbone di Napoli e Borbone di Spagna*, vol. I, Guida, Napoli, 1985, p. 207.

³³ In tal senso G. Francioni, *Beccaria filosofo utilitarista*, in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa* cit., pp. 69-87. Rilevanti precisazioni sul punto in Ph. Audegean, *Cesare Beccaria, filosofo europeo*, Carocci, Roma, 2014, pp. 69, 98. Il recente volume dello studioso francese costituisce una stimolante rilettura unitaria degli scritti di Beccaria e propone una nuova interpretazione del ruolo avuto dal riformatore lombardo nell'illuminismo europeo.

³⁴ F. Longano, *Dell'uomo naturale*, Raimondi, Napoli, 1767, p. 245, ma cfr. G. Imbruglia, *Riformismo e illuminismo* cit., pp. 112-113

³⁵ F. Longano, *Dell'uomo naturale*, Cosmopoli, 1778, pp. 245-246.

Nell'ambito della scuola genovesiana fu promossa la prima edizione napoletana degli scritti di Beccaria. Lo stampatore Giovanni Gravier – che già aveva pubblicato il trattatello di Dragonetti, alcune opere di Murena e soprattutto la ristampa dell'*Istoria civile* curata da Leonardo Panzini, per la quale fu «vigilato e avversato dai curiali»³⁶ – pubblicò in tre tomi, nel biennio 1770-71, le opere già edite³⁷. Si trattò di un'operazione editoriale dal carattere «quasi spregiudicato», se si tiene conto del fatto che la condanna dell'Indice fu semplicemente ignorata e non si esitò ad apporre il nome dell'autore sui frontespizi dei tre volumi e, addirittura, il recapito dell'officina tipografica presso i cui torchi l'opera aveva visto la luce³⁸. A completare il quadro compariva l'*iter* della censura e la relazione del revisore regio, il docente di Pandette nell'Ateneo napoletano Domenico Mangieri³⁹.

Con l'edizione napoletana, agli inizi degli anni settanta si apriva nel Mezzogiorno una nuova stagione della fortuna di *Dei delitti e delle pene*, non a caso definito un «Codice della morale politica di tutti gli Stati e di tutte le Nazioni»⁴⁰. In un'Europa in rapida evoluzione, in cui sempre più evidenti si scorgevano i segni della «prima crisi dell'antico regime»⁴¹, anche a Napoli si reclamava una svolta. In un quadro nel quale la fiducia nella indiscussa funzione regale appariva incrinata, Bernardo Tanucci, a lungo artefice della politica borbonica, non rimaneva impermeabile alla valenza civile che promanava dalla cultura illuministica e «ne accettava le soluzioni sul piano giuridico, ma ne temeva e respingeva decisamente sul piano politico le implicazioni costituzionali»⁴².

³⁶ E. Chiosi, *Lo spirito del secolo* cit., p. 152.

³⁷ *Opere diverse del marchese Cesare Beccaria Bonesana patrizio milanese*, 3 voll., G. Gravier, Napoli, 1770-71.

³⁸ Cfr. L. Firpo, *Le edizioni italiane del «Dei delitti e delle pene»*, in Beccaria, *Opere* cit., vol. I, pp. 506-508. Il testo, in 47 capitoli, segue l'edizione stampata a Livorno da Coltellini nel 1766.

³⁹ Su Mangieri si veda R. Iovine, *Elementi di continuità nell'Illuminismo napoletano: D. Mangieri tra C. Galiani e G. M. Galanti*, «Frontiera d'Europa», 10 (2004), 1, pp. 127-167.

⁴⁰ *Opere diverse del marchese Cesare Beccaria*, Parte Prima, A' lettori. A promuovere l'iniziativa editoriale contribuì certamente un altro allievo di Genovesi, Troiano Odazi: cfr. la lettera di G. Aubert a P. Verri del 18 febbraio 1774, in A. Lay, *Un editore illuminista: Giuseppe Aubert nel carteggio con Beccaria e Verri*, «Memorie dell'Accademia delle scienze di Torino», Classe di Scienze morali, serie IV, 27 (1973), p. 219; L. Firpo, *Le edizioni italiane del «Dei delitti e delle pene»* cit., pp. 507-508. A Odazi si deve l'indirizzo A' lettori che apriva il primo volume dell'edizione Gravier. Per un profilo del controverso personaggio è fondamentale A.M. Rao, *Odazi Troiano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* cit., vol. 79, 2013, pp. 99-101. Utile, soprattutto per le preziose informazioni, A. Di Felice, *Troiano Odazi. L'uomo, l'economista, il giacobino (1741-1794)*, Associazione Culturale "Luigi Illuminati", Atri, 2004.

⁴¹ F. Venturi, *Settecento riformatore*, vol. III, *La prima crisi dell'antico regime (1768-1776)*, Einaudi, Torino, 1979, p. XI.

⁴² R. Ajello, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Jovene, Napoli, 1976, p. 64.

Di questo mutato clima culturale e politico è significativa una testimonianza che giungeva dalle province. Saldamente inserito nella trama massonica calabrese, il giovane Francesco Golia – a Cosenza professore nelle Regie Scuole ex gesuitiche e membro dell'Accademia dei Pescatori Cratilidi, successivamente inquisito come reo di stato e nel 1799 protagonista della svolta repubblicana della città calabrese⁴³ – scriveva a Beccaria dichiarando di aver letto per la prima volta il suo opuscolo su sollecitazione di Genovesi e di averlo ripreso in mano grazie all'edizione stampata da Gravier⁴⁴. Golia raccontava di essere in procinto di «comporre alcune riflessioni filosofiche-legali sopra ciascun titolo delle *Istituzioni* di Giustiniano» ma alcuni dubbi lo assalivano, anche perché la sua «fresca età» e il doversi confrontare con la cultura del «presente secolo» gli apparivano ostacoli di non poco conto. Si era quindi risolto a «consultare» Beccaria, in particolare sulla dirimente valenza da attribuire alla tradizione del diritto romano. Nello specifico, Golia chiedeva se potesse «scrivere aver errato Triboniano nella definizione della giustizia; giacché lui non parla di giustizia divina, ma civile. La quale, come divinamente ha scritto Vostra Eccellenza, non può dirsi immutabile»⁴⁵. Appare manifesto il riferimento alla premessa, «A chi legge», di *Dei delitti e delle pene* in cui si operava una distinzione tra giustizia divina, naturale e «umana, o sia politica»: le prime due «per essenza loro, immutabili e costanti», mentre quella civile doveva intendersi suscettibile di variazioni, in quanto «non essendo che una relazione fra l'azione e lo stato vario della società, può variare a misura che diventa necessaria o utile alla società quell'azione»⁴⁶. Golia dimostrava di aver ben compreso la valenza politica dell'attacco sferrato da Beccaria alla compilazione giustiniana e, soprattutto, alla giurisprudenza interpretativa che, sedimentatasi successivamente, aveva reso le leggi «uno scolo de' secoli i più barbari»⁴⁷.

L'atteggiamento assunto nei confronti della pena di morte non può considerarsi una cartina al tornasole per blindare nei confini di un'identità, definita una volta per tutte, profili ideologici e intellettuali diversi. L'estremo supplizio costituiva, anche nel Mezzogiorno, una «realità di lunga durata, lunghissima durata»⁴⁸, cifra condivisa di una

⁴³ Su Golia si vedano A.M. Rao, «Delle virtù e de' premi» cit., p. 545 e P. Matarazzo, «Muovere la gran macchina della Nazione». *Sociabilità e politica nel regno di Napoli del tardo Settecento*, in *Savoir et civisme. Les sociétés savantes et l'action patriotique en Europe au XVIII^e siècle*, Berne, in corso di stampa.

⁴⁴ Golia a Beccaria, 17 agosto 1771, in Beccaria, *Carteggio* cit., vol. V, p. 302.

⁴⁵ Ivi, pp. 302-303.

⁴⁶ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* cit., p. 5-6.

⁴⁷ Ivi, p. 3.

⁴⁸ A. Prospero, *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana. XIV-XVIII secolo*, Einaudi, Torino, 2013, p. ix.

mentalità che superava le barriere cetuali e culturali. In dissenso da Beccaria quanto a fondamenti teorici e matrice cattolica tradizionalista, il monaco abruzzese Antonio Silla rigettava la proposta di scorporare il *jus puniendi* dalle prerogative intrinseche della sovranità, la quale non doveva in alcun modo vedersi sottratta o menomata la propria legittimazione per diritto divino. Con *Il dritto di punire o sia risposta al Trattato De' delitti e delle pene*⁴⁹, l'erudito studioso di antiche religioni definiva un «abbaglio» l'aver voluto restringere «il Dritto de' Sovrani» e separare «la Giustizia dalla Religione». Assolutamente da respingere era la richiesta di escludere i peccati dal novero dei delitti, mentre velleitaria risultava la pretesa di ergersi ad «Avvocato dell'Umanità», perorando la riforma dell'amministrazione giudiziaria. Abolire la tortura e la pena capitale era giudicato un pericoloso cedimento ai fautori del sovvertimento dell'ordine sociale. Tali sanzioni conservavano in pieno i caratteri dell'utilità e necessità come intendeva confermare lo stesso frontespizio dell'opera. Vi si poteva, infatti, scorgere una rappresentazione della giustizia provvista di spada e con l'indice della mano destra rivolto a indicare il boia, come a sottolineare il legame tra diritto del principe di punire e definizione della pena. Inoltre, l'immagine rendeva esplicita la diretta derivazione da Dio di tale potestà, come mostra l'occhio vigile posto in alto a sinistra. Anche nella raffigurazione grafica Silla marcava la distanza da Beccaria, le cui opere riedite a Napoli recavano nel frontespizio la trasposizione di un'idea mite della giustizia, rappresentata nell'intento di respingere con la mano le teste mozzate dal carnefice, volgendo lo sguardo agli strumenti del lavoro forzato quale alternativa possibile e utile alla pena capitale. Il saggio di Silla era un'«operetta», così la definiva lo stesso autore, ideologicamente legata alla relazione del gesuita Pietro Lazeri che aveva costituito la base della condanna pronunciata dalla Congregazione dell'Indice il 3 gennaio 1766 e in cui si segnalavano le fonti «impure» di Beccaria nelle idee di Montesquieu e Rousseau. Lazeri criticava diffusamente le argomentazioni addotte a sostegno delle proprie tesi dal Beccaria, in quanto giudicate in palese e irriducibile contrasto con le dottrine di Bellarmino e dei teorici della seconda scolastica sull'origine divina del potere politico⁵⁰.

⁴⁹ Stamperia Raimondiana, Napoli, 1772.

⁵⁰ Cfr. M. Pisani, *Cesare Beccaria e l'Index Librorum Prohibitorum*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013 (con in appendice il voto di P. Lazeri). Sulla condanna inquisitoriale si vedano G. Imbruglia, *Illuminismo e religione. Il Dei delitti e delle pene e la difesa dei Verri dinanzi alla censura inquisitoriale*, «Studi settecenteschi», 25-26 (2005-06), pp. 119-161 e G. Orlandi, *Beccaria all'indice*, «Spicilegium Historicum Congregationis SSmi Redemptoris», 58 (2008), pp. 179-218.

Nel regno borbonico l'eco dello scritto polemico non aveva tardato a manifestarsi. Un estratto della confutazione di Silla veniva prontamente inviato da Napoli allo stesso Beccaria da un giovane studente di legge calabrese, il poco noto Giovanni Messina, che già gli aveva fatto pervenire un suo testo «intorno la maniera del governo della gente umana», oggi purtroppo irreperibile⁵¹. Un altro corrispondente di Beccaria, Bonifazio De Luca, scriveva da Policoro, dove difendeva la locale cittadinanza contro i diritti feudali dei Gesuiti, esprimendo parole di dura condanna per il «librettino in ottavo» scritto da Silla. Non vi ritrovava altro che «sarcasmi fuor di stagione, e una confusione con cui di tutto si parla, fuorché di confutare il vostro sistema; nel tempo istesso che l'autore intende infelicemente di erigerne [sic] un altro a fronte del vostro, con farsi garante delle sovranità del mondo, come se la vostra mente ne avesse voluto infruscare l'autorità suprema»⁵². Tuttavia, un approfondito esame del *Dritto di punire* rivela aspetti per nulla scontati e certamente non ipotizzabili dalla lettura della sola introduzione. In sintonia con Beccaria e polemizzando con l'autore dell'*Esprit des lois*, Silla non riteneva giustificata alcuna discriminazione di *status* nell'applicazione delle sanzioni penali e non aveva riserve nell'affermare che

le pene debbono infliggersi ugualmente a tutti, senza dar luogo a tanti privilegi [...] Che se si dica il Montesquieu, il quale pretenderebbe, che ne' governi moderati le pene sensibili debbano essere più dolci nelle persone nobili; io non vedo ragione, perché la nobiltà non debba soggiacere alle pene della plebe, quando commettono gli stessi delitti⁵³.

Ma non solo l'aristocrazia costituiva il bersaglio delle sue istanze. Ancora con Beccaria condivideva l'improcrastinabile urgenza di rimuovere dal diritto vigente i caratteri di oscurità e indeterminatezza, auspicando l'avvio di un processo di codificazione che riducesse le «tante glosse, interpretazioni, e antinomie, le quali ad altro non servono, che a render confusa e intricata la giurisprudenza». La polemica contro l'arbitrio interpretativo dei giudici si snodava in maniera convinta e corag-

⁵¹ G. Messina a C. Beccaria, Napoli, 6 maggio e 1 agosto 1772, in C. Beccaria, *Carteggio* cit., vol. V, pp. 341-343, 349-350. In seguito Messina avrebbe scritto di nuovo a Beccaria, lamentandosi di non aver avuto alcun riscontro alle lettere inviate in precedenza: cfr. *ivi*, pp. 351 e 375.

⁵² B. De Luca a Beccaria, Policoro 13 ottobre 1772, *ivi*, pp. 352-356. L'opera di Silla avrebbe trovato spazio anche nella stampa periodica coeva. Come un libro «assolutamente compassionevole», «scritto con infelice stile» e, nonostante i propositi enucleati nell'introduzione, incapace di confutare adeguatamente il *Dei delitti e delle pene*, era presentato dalle «Efemeridi letterarie» di Roma, VII, 13 febbraio 1773, pp. 52-53.

⁵³ A. Silla, *Il dritto di punire* cit., pp. 116-117, ma cfr. A.M. Rao, «Delle virtù e de' premi» cit., pp. 558-559 e 582.

giosa, avvertendo lucidamente i lettori che se gli interessi professionali di magistrati e avvocati fossero stati toccati dalla riduzione dei margini interpretativi, questo «danno» di pochi non avrebbe dovuto impedire di aspirare a un risultato ben più rilevante e identificabile nell'«utilità che ne riceverebbe l'intera nazione»⁵⁴.

Echi siciliani

Anche dalla Sicilia provenivano echi del dibattito innescato dal testo di Beccaria. Tra coloro che intervennero per motivare il rifiuto della tortura ma anche per rimarcare la contrarietà all'abolizione *in toto* della pena di morte, da riservare almeno all'«infame delitto della ribellione», spicca Tommaso Natale⁵⁵. Con le *Riflessioni politiche intorno all'efficacia e necessità delle pene*⁵⁶, il marchese di Monterosato si inseriva tra quanti ipotizzavano una complessiva riforma del diritto criminale ma, muovendo apparentemente da motivazioni contingenti – con il richiamo al rispetto degli equilibri sociali preesistenti e alla valorizzazione della tradizione romanistica – lasciava di fatto intravedere la volontà di perseguire, attraverso un adeguamento del sistema penale, il mantenimento dello *statu quo*⁵⁷.

Nel vivace contesto palermitano il dialogo intessuto con *Dei delitti e delle pene* fu sostenuto dalle «Notizie de' letterati» che, oltre a recensire la prima edizione di *Dell'ineguaglianza naturale fra gli uomini*⁵⁸, sottolineandone la distanza dall'«aureo libretto»⁵⁹ per il rifiuto di abolire

⁵⁴ A. Silla, *Il dritto di punire* cit., pp. 49-54.

⁵⁵ Su Natale resta fondamentale il denso profilo tratteggiato da G. Giarrizzo in *Illuministi italiani*, vol. VII, *Riformatori delle antiche repubbliche dei ducati, dello Stato pontificio e delle isole*, a cura di G. Giarrizzo, G. Torcellan, F. Venturi, Ricciardi, Milano-Napoli, 1965, pp. 965-978. Si veda inoltre F. Di Chiara, *Natale Tommaso*, in *Dizionario biografico degli Italiani* cit., vol. 77, 2012, pp. 860-862.

⁵⁶ L'opera uscì una prima volta in *Miscellanei di varia letteratura*, tomo VIII, Lucca, G. Rocchi, 1772, pp. 1-66 e poi, notevolmente accresciuta, nel tomo XIII degli *Opuscoli di autori siciliani*, per Gaetano M. Bentivenga, Palermo, 1772. Le *Riflessioni* sono state successivamente pubblicate in Tommaso Natale, *Della efficacia e necessità delle pene e altri scritti*, con uno studio critico di F. Guardione e introduzione di G.B. Impallomeni, A. Reber, Palermo, 1895 e parzialmente riprodotte in *Illuministi italiani* cit., VII, pp. 988-1017. Dalla recente edizione, con prefazione di L. Buscemi e un saggio critico di G. Tranchina, Torri del Vento, Palermo, 2011, p. 35, è tratta la citazione presente nel testo.

⁵⁷ Per una più ampia analisi del testo di Natale, cfr. P. Matarazzo, *Dei delitti e delle pene. Letture napoletane* cit., pp. 22-24.

⁵⁸ La prima edizione dell'opera di Antonio Pepi uscì a Venezia presso Antonio Locatelli nel 1771; una seconda avrebbe visto la luce in *Opuscoli di autori siciliani*, vol. XX, Andrea Repetti, Palermo, 1778, pp. 1-30.

⁵⁹ «Notizie de' letterati», Primo semestre, n. 14, 7 aprile 1772, pp. 220-224. Pepi condivideva, invece, l'ipotesi di eliminare la tortura giudiziaria dall'ordinamento vigente.

la pena di morte, contenevano un ampio estratto del primo scritto di Gaetano Filangieri. Frutto delle sollecitazioni e discussioni del cenacolo intellettuale raccolto intorno all'arcivescovo Serafino Filangieri⁶⁰, nel quale s'intersecavano militanza massonica e confronto con suggestioni giansenistiche⁶¹, *Della morale dei legislatori* affrontava con mirabile risolutezza il gran tema del diritto di punire. La «picciola memoria», mettendo al centro della riflessione il legame tra etica e legislazione, intendeva procedere allo scopo di verificare se la morale potesse costituire un ancoraggio adeguato nel garantire alla legislazione effetti reali. Due erano i «possenti motivi» per assicurare alle leggi effettiva esecuzione: il «timore delle pene», perciò non aveva senso produrre norme prive di sanzioni, e la «speranza de' premi». Concordando con Beccaria sull'indispensabile proporzione tra delitti e pene, si auspicava una stretta corrispondenza tra queste ultime e i «costumi delle nazioni».

Il giovane autore, che non aveva «ancora compiuto il quarto lustro», distingueva «quattro sorti di pene» e, come precisava Isidoro Bianchi animatore del periodico siciliano, non recepiva «intieramente il sistema del rinomato signor marchese Beccaria» per quanto atteneva alla pena di morte. A riguardo riconosceva l'ampiezza troppo estesa degli ambiti di applicazione ma non ne ricusava il ricorso nei casi di omicidio o quando si fosse paventato il pericolo di sovvertimento dell'ordine e della sicurezza dello stato. Filangieri si mostrava molto più propenso a ridare valore in chiave utilitaristica alle «pene d'infamia poste in disuso a' nostri tempi, alle pecuniarie, e a quelle, che interdicono il consorzio cogli altri cittadini». Di maggior «suo gusto» considerava – stando a quanto scriveva il censore – le condanne dei rei ai lavori forzati, molto «utili a quella società, i cui diritti offesero». Dalle poche note presenti nelle «Notizie de' letterati», comunque, appare manifesto il riverbero del magistero genovesiano, in particolare quando si insiste sui benefici che potevano derivare «a ben operare» da un'accorta politica premiale, da intendersi soprattutto come concessione di onori. In tale prospettiva determinante si sarebbe rivelato il ruolo della «pubblica educazione», oggetto dell'ultimo capitolo della dissertazione. Il «miglioramento dei costumi», quale obiettivo principale del «saggio legislatore», richiedeva cittadini «ben educati», in grado di rispettare le leggi «più per ragione e per abito, che per timore delle pene» ed esso soltanto, molto meglio di «mannaje», «forche» e «ceppi», avrebbe consentito di «ridurre nel buon

⁶⁰ Cfr. E. Chiosi, *Filangieri Serafino*, in *Dizionario biografico degli Italiani* cit., vol. 47, 1997, pp. 597-602.

⁶¹ G. Giarrizzo, *Massoneria e illuminismo nell'Europa del Settecento*, Marsilio, Venezia, 1994, p. 275.

sentiero una società corrotta»⁶².

Nel giro di pochissimi anni, la lotta politica e i suoi riflessi in tema di rinnovamento dell'amministrazione della giustizia, avrebbero consentito nel regno borbonico la riemersione di stimoli e sollecitazioni che il testo beccariano continuava a sprigionare. Ciò risulta particolarmente fondato in riferimento allo scontro apertosi una volta promulgate nel 1774, a nome del Segretario d'Azienda, Juan Asensio Goyzueta ma in realtà promosse direttamente dal ministro Bernardo Tanucci, le disposizioni che rendevano obbligatoria la motivazione delle sentenze dei tribunali in base alla normativa vigente. Al fine di «porre freno al dispotismo di giudicare ne' tribunali di questa Capitale», i dispacci relativi stabilivano l'obbligo per tutte le corti di giustizia cittadine, collegiali e monocratiche, di «spiegare i motivi, su de' quali erano le decisioni appoggiate», attenendosi alle «leggi espresse del Regno o comuni» e poi, per non incorrere in nullità, di pubblicarle «affinché la pubblicità fosse un motivo di decidere con esattezza e con cura, avendosi per censore il pubblico intero»⁶³. L'imposizione di 'decisioni ragionate' perseguiva la certezza nella sfera del diritto criminale e alterava la consolidata dialettica tra governo e ministero togato, introducendo un fattore di ridimensionamento di quest'ultimo. Essa spostava gli equilibri politici a vantaggio della corte, in un frangente in cui cominciava a intravedersi, nell'azione del governo, un più marcato orientamento in senso verticistico. Non tardò, pertanto, ad accendersi in merito un serrato dibattito⁶⁴, nel quale emersero distintamente posizioni divaricate tra sostenitori e oppositori di quello che veniva percepito come un esplicito tentativo di ridimensionare la «toga sovrana»⁶⁵.

⁶² «Notizie de' letterati», Primo semestre, n. 19, 12 maggio 1772, pp. 294-298, ora in E. Lo Sardo, *Il mondo nuovo e le virtù civili. L'epistolario di Gaetano Filangieri 1772-1788*, Fridericiana Editrice Universitaria, Napoli, 1999, pp. 179-181. Sul testo giovanile di Filangieri, di cui non è pervenuto alcun esemplare, richiamano l'attenzione G. Giarrizzo, *Massoneria e illuminismo* cit., pp. 275-277 e A. Trampus, *Storia del costituzionalismo* cit., pp. 162-163.

⁶³ In questi termini ne avrebbe riassunto il contenuto il giureconsulto Francesco Magliano, nel corso dei lavori preparatori per redigere il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* del 1819: *Parere del Consigliere Magliano sulle narrative delle sentenze* in R. Feola, *Dall'illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie*, Jovene, Napoli, 1977, pp. 327-340.

⁶⁴ Un'attenta ricostruzione delle discussioni in proposito è contenuta in M. Tita, *Sentenze senza motivi. Documenti sull'opposizione delle magistrature napoletane ai dispacci del 1774*, Jovene, Napoli, 2000.

⁶⁵ L'espressione è in una lettera di Tanucci a Carlo III, dell'11 ottobre 1774, citata in R. Ajello, *Il tempo eroico delle Riflessioni*, nota critica alla ristampa anastatica di G. Filangieri, *Riflessioni politiche su l'ultima legge del Sovrano, che riguarda la riforma dell'amministrazione della Giustizia*, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 1982. In riferimento al tema della censura delle leggi, così come esposto nel capo VIII del primo volume della *Scienza della legislazione*, ne sottolinea la diretta derivazione dalle precedenti *Riflessioni politiche* A. Trampus, *Storia del costituzionalismo* cit., p. 271.

Dedicate proprio a Tanucci, le *Riflessioni politiche su l'ultima legge del Sovrano, che riguarda la riforma dell'amministrazione della Giustizia* di Gaetano Filangieri richiamavano la «costituzione de' Governi moderati» per limitare il potere dei magistrati, proibendo loro «l'arbitraria interpretazione delle leggi»⁶⁶ che già Beccaria aveva indicato quale ostacolo primario alla fondazione della certezza delle pene legali nell'ordine politico⁶⁷. I togati, attraverso la pratica dell'*interpretatio*, erano accusati di violare sistematicamente la «costituzione de' governi moderati» che, dopo Locke e Montesquieu, si fondava sul principio della separazione dei poteri, al fine di garantire la libertà civile⁶⁸. In sintonia con quanto sostenuto da Beccaria – secondo il quale «l'autorità d'interpretare le leggi penali» apparteneva al sovrano e non poteva «risiedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che non sono i legislatori», essendo il sovrano, l'unico «legittimo interprete»⁶⁹ – l'autore napoletano additava i magistrati come colpevoli di aver usurpato una prerogativa politica propria del «sovrano come legislatore», intaccando con tale abuso il delicato equilibrio fra i poteri.

Vi era un'altra fondamentale questione, dalle ripercussioni più immediatamente politiche – e capaci di investire anche il delicato e controverso rapporto con la giustizia ecclesiastica e con la procedura dell'Inquisizione – che avvicinava l'autore napoletano a Beccaria. L'esigenza della natura pubblica del processo emergeva dalle pagine delle *Riflessioni* del 1774, facendo per molti versi già prefigurare il nitore che essa avrebbe assunto successivamente nella *Scienza della legislazione*. Appare, infatti, agevole scorgervi i riflessi e del quattordicesimo capitolo (*Indizi, e forme di giudizi*) e del quindicesimo (*Accuse segrete*) di *Dei delitti e delle pene*, nei quali vigoroso era risuonato l'appello in favore della pubblicità del dibattimento e delle accuse rivolte agli imputati⁷⁰.

Tra quanti si iscrissero alla schiera dei fautori dell'obbligatorietà di motivare le decisioni processuali si colloca l'avvocato Carlo Melchionna, autore di una *Dissertazione storica, politica legale sulle novelle leggi del Re N. S. per le sentenze ragionate*⁷¹. Come Filangieri, anche Mel-

⁶⁶ G. Filangieri, *Riflessioni politiche* cit., p. 41.

⁶⁷ Cfr. C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* cit., cap. IV, *Interpretazione delle leggi*, pp. 15-17.

⁶⁸ G. Filangieri, *Riflessioni politiche* cit., pp. 40-46.

⁶⁹ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* cit., p. 15.

⁷⁰ Ivi, pp. 33-38.

⁷¹ Il titolo completo dell'opera è *Dissertazione storica, politica, legale sulle novelle leggi del Re N. S. per le sentenze ragionate di Carlo Melchionna o sia la sposizione delli Reali Dispacci de' 23 settembre, e di 26 novembre 1774. Colle risposte alle difficoltà*, Fratelli Raimondi, Napoli, 1775. Ad autorizzare la pubblicazione era stato ancora una volta il revisore Domenico Mangieri.

chionna considerava le recenti disposizioni indispensabili per ridurre i margini di arbitrarietà nelle pronunce dei giudici⁷². Con la loro adozione poteva finalmente ristabilirsi nel suo autentico significato il concetto aristotelico di equità, divenuto nelle mani dei *sacerdotes juris* lo strumento principe per giustificare le ragioni dell'*interpretatio*⁷³. Nella gran parte dei tribunali napoletani, il ricorso all'«*Aequalitas juris*» aveva finito per configurarsi come una vera e propria «maschera dell'arbitrio» a detrimento della giustizia⁷⁴.

Una nuova idea di diritto pubblico

A cavallo tra gli anni settanta e ottanta, la proposta di una società non irrimediabilmente ingessata in un'intelaiatura cetuale ma, beccarianamente, aperta a sperimentare modelli di organizzazione politico-costituzionale in grado di garantire la libertà e l'eguaglianza giuridica, trovò più motivati sostenitori e oppositori. Le notizie provenienti dalle tredici colonie inglesi in rivolta⁷⁵ e l'estromissione dal governo borbonico del marchese Tanucci – vera e propria fine di un'epoca – spianavano la strada a una nuova stagione politica, nella quale riformismo e progetto massonico su base “nazionale” finivano inestricabilmente per intrecciarsi⁷⁶. In una situazione di aspra conflittualità, tra le variegate componenti del mondo forense continuarono ad affiorare reazioni ostili all'indirizzo di *Dei delitti e delle pene*.

Alla ricerca di una nuova idea di diritto pubblico, da contrapporre alla cultura dei Lumi, si mosse il giurista bitontino Gian Donato Rogadeo⁷⁷. Nel 1780 pubblicò i *Ragionamenti sul regolamento della giustizia*,

⁷² C. Melchionna, *Dissertazione storica* cit., pp. 14-15.

⁷³ Cfr. V. Ferrone, *La società giusta ed equa* cit., p. 11, anche per il riferimento all'*Etica Nicomachea*.

⁷⁴ C. Melchionna, *Dissertazione storica* cit., pp. 81-82. Similmente Filangieri parlava di «*equità interpretazione arbitrio*» come «voci sinonime» nella prassi dei tribunali: *Riflessioni politiche* cit., p. 32.

⁷⁵ Il rilievo assunto dalle vicende americane è al centro di F. Venturi, *Settecento riformatore*, vol. III cit., pp. 381 sgg.; vol. IV, *La caduta dell'Antico Regime (1776-1789)*, t. I, *I grandi Stati dell'Occidente*, Einaudi, Torino, 1984, pp. 3 sgg. Appropriate e acute osservazioni in G. Ricuperati, *Frontiere e limiti della ragione: Dalla crisi della coscienza europea all'Illuminismo*, Utet Libreria, Torino, pp. 31-33.

⁷⁶ E. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799*, in *Storia del Mezzogiorno*, diretta da G. Galasso e R. Romeo, vol. IV, t. II, *Il Regno dagli Angioini ai Borboni*, Edizioni del Sole, Napoli-Roma, 1986, pp. 435-436.

⁷⁷ G. Rogadeo, *Saggio di un'opera intitolata Il diritto pubblico, e politico del Regno di Napoli, intorno alla sovranità, all'economia del governo e gli ordini civili*, V. Orsini, Napoli, 1769. Su Rogadeo cfr. L. Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali del regno di Napoli*, t. III, Stamperia Simoniana, Napoli, 1788, pp. 116-117; M. Giorgio, *Giandonato*

e sulle pene in cui attaccava frontalmente il *Dei delitti* facendo sfoggio di una vasta erudizione che gli permetteva di utilizzare, strumentalmente, anche Hume e Robertson. Accomunando Beccaria a Voltaire, entrambi definiti «saccettini», Rogadeo rivendicava il principio cardine dei teorici della ragion di stato, sostenendo che «la necessità della pubblica salute rende giusto quel che in altri casi sarebbe ingiusto»⁷⁸. Fondamentali supporti delle società, la tortura – quale mezzo per estorcere la confessione – e la pena di morte rimanevano baluardi indispensabili per assicurare la sicurezza pubblica. E se la storia permetteva di valutare come «veramente irragionevoli e inumane»⁷⁹ le modalità d'uso di tali strumenti nel Medioevo, il giurista pugliese ne spiegava le ragioni, in polemica con Beccaria, sottolineando il fatto che la prassi giudiziaria in tale epoca si era allontanata dalla tradizione romanistica. Con toni particolarmente aspri Rogadeo giudicava il capitolo riguardante la prevenzione dei delitti del *pamphlet* di Beccaria. In esso ravvisava una sorta di delirio utopistico che revocava alla base la stessa ragione giuridica e, quindi, avrebbe potuto produrre una regressione nel livello di civiltà raggiunto, configurando per la società del tempo, addirittura, il pericolo di un ritorno alla barbarie⁸⁰. A suo giudizio, le proposte contenute in *Dei Delitti e delle pene* non potevano garantire la saldezza dell'ordinamento statuale che, invece, aveva bisogno di incutere timore. Perciò la pena di morte continuava a mantenere tutta la sua legittimità e non poteva ritenersi inutile.

Proprio sul tema della pena capitale Rogadeo sarebbe tornato, in forma anonima, in uno scritto che non risulta essere stato pubblicato autonomamente, ma più volte accluso a ristampe successive del fortunatissimo opuscolo di Beccaria. Nel secondo volume dell'edizione veneziana che recepiva l'ordinamento di Morellet⁸¹, si ritrova una *Lettera di un amico nella quale si dà il parere sul sistema della pena di*

Rogadeo filosofo del diritto a Napoli e A. Spagnoletti, *Famiglie e cultura nobiliare a Bitonto nel XVIII secolo*, in S. Milillo (a cura di), *Cultura e società in Puglia e a Bitonto nel sec. XVIII*, Centro ricerche di storia e arte bitontina, Bitonto, 1994, vol. I, pp. 133-143 e vol. II, pp. 401-413.

⁷⁸ G. Rogadeo, *Ragionamenti sul regolamento della giustizia, e sulle pene*, Lucca, s.n.t., 1780, p. 269

⁷⁹ Ivi, p. 241.

⁸⁰ Ivi, p. 461.

⁸¹ Sull'importanza della versione di Morellet resta fondamentale F. Venturi, *Utopia e riforma nell'illuminismo*, Einaudi, Torino, 1970, pp. 132-133; si veda anche L. Hunt, *La forza dell'empatia. Una storia dei diritti dell'uomo*, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 79. Sulle prime traduzioni francesi. cfr. Ph. Audegean, *L'ombre de Morellet. Les premières traductions françaises de Beccaria (1765-1822)*, in *Cesare Beccaria. La controversie pénale (XVIII^e-XXI^e siècle)*, sous la direction de M. Porret et E. Salvi, Presse Universitaire, Rennes, 2015, pp. 119-132.

morte del Marchese Beccaria scritta da N. N.⁸², argomentata contestazione, condotta in punto di logica e con ricorrenti riferimenti storici, nei confronti di gran parte dei capitoli di *Dei delitti e delle pene*. L'opera ormai famosa ma scritta, secondo Rogadeo, in un linguaggio «intralciato», cedeva al grave errore della filosofia del secolo, in gran parte convinta che solo la «ragione umana» fosse legittimata a essere utilizzata nell'ambito di pertinenza dei pubblici poteri. Non la ragione ma la «vera Religione» avrebbe dovuto guidare, come una «fiaccola», il «pubblicista», in quanto l'azione di governo non andava ritenuta assolutamente «irreconciliabile coi dogmi e colle massime della Fede». Rogadeo non tralasciava di prendere di mira quella che riteneva una novità gravida di conseguenze politicamente dirompenti dell'opuscolo di Beccaria. Non poteva condividere la proposta di sanzionare con una stessa pena il medesimo reato commesso ai danni di appartenenti a ceti diversi. Mettere sullo stesso piano «una persona, che per la dignità merita tutto il riguardo, con un vile fantaccino» costituiva una pericolosa minaccia allo «stato tranquillo della società»⁸³. Gran parte delle pagine finali era dedicata a contestare la proposta di abolire la pena capitale. Essa rimaneva un imprescrittibile diritto del sovrano, oltre a essere utile e necessaria, come si sforzava di dimostrare il giureconsulto di Bitonto, ricorrendo a giustificazioni storiche e filosofiche per respingere gli «argomenti, atti soltanto a muovere la compassione nei petti delle femminelle»⁸⁴, utilizzati dal marchese milanese.

Nel laboratorio napoletano, negli anni che precedettero lo scoppio della rivoluzione francese, il dibattito sui diritti – ora concentrato in particolare sugli aspetti processualistici – tese a enuclearsi con implicazioni sempre più direttamente politiche. In questo clima le opere di Filangieri e Pagano sortirono effetti non sempre direttamente ascrivibili alle intenzioni degli autori. Ritrovò infatti slancio una motivata pubblicistica che contestava il *pamphlet* uscito nel 1764, ma in realtà mirava ad attaccare proprio le proposte formulate dalla cultura giu-

⁸² C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene. Edizione novissima [...] coi commenti di Voltaire, confutazioni e altri opuscoli interessanti di vari autori*, 2 voll., Rinaldo Benvenuti, Venezia, 1781. Per l'attribuzione a Rogadeo della *Lettera a un amico*, cfr. L. Firpo, *Le edizioni italiane del «Dei delitti e delle pene» cit.*, pp. 525-526. Il testo di Rogadeo si trova anche in altre edizioni successive dell'opera di Beccaria, certamente nell'edizione curata da Aldobrando Paolini ed uscita a Firenze nel 1821: cfr. R. Pasta, *Il «Dei delitti e delle pene» in Italia cit.*, p. 333.

⁸³ [G. Rogadeo], *Lettera di un amico cit.*, pp. 143, 145-147, 171-172, 197 (si cita dal tomo III dell'edizione Firenze, 1821).

⁸⁴ Ivi, pp. 185-203. A sostegno delle proprie argomentazioni, Rogadeo richiama E. Personè, intervenuto sul tema nel *Supplemento del dizionario storico [...] del Moreri*, Raimondiana, Napoli, 1776, pp. 188-189, 194.

ridica napoletana più partecipe della stagione del Lumi. Le letture di *Dei delitti* e delle pene confermavano una profonda capacità di analisi e, al tempo stesso, il loro divaricarsi fino ad arrivare a posizioni antagoniste.

A dar voce alla componente forense più caparbiamente protesa a difendere le posizioni conservatrici fu Gaetano Majo, pubblicando *La giustizia delle leggi prevenienti i delitti*⁸⁵. L'avvocato napoletano attaccava con veemenza Filangieri, il suo «fedel seguace» Pagano e, più in generale, «tutti i moderni politici Scrittori» che con uno «strano furore» avevano preso di mira la legislazione corrente, ritenendola «imperfetta e inefficace». Al contrario, egli teneva molto a rivendicare di essere stato il primo a difendere con il suo scritto «la saviezza delle nostre leggi prevenienti i delitti» e di aver dimostrato «capricciosi, e assurdi i sentimenti de' detti Autori, erronee, e inesequibili le loro riforme»⁸⁶. La polemica si palesava oltremodo acre nei confronti di Beccaria e dei suoi argomenti volti a «dimostrare che gli usi, e le leggi, con cui gran parte d'Europa si governa sieno del pari inefficaci a prevenire i delitti, e che in questa parte sia difettosa, e imperfetta la legislazione»⁸⁷. Tuttavia, nonostante si collocasse agli antipodi – come testimoniato dalla difesa che faceva della pena di morte, da estendere addirittura a reati per i quali essa non era contemplata dall'ordinamento – Gaetano Majo aveva ben compreso il significato di rottura che rivestiva lo scritto beccariano. Il vero obiettivo di quella che giudicava «un'opera composta di sole voci, prive, e vuote affatto di significato», consisteva nel tentativo di «correggere, e riformare il mondo politico legale»; il suo autore pretendeva di imporsi quale «precettore del genere umano», intento a somministrare a tutti «una nuova specie di legislazione, diversi costumi e nuovi sistemi di vivere e di pensare»⁸⁸.

Gli strali di Majo investivano anche l'opera di Saverio Mattei che, nello stesso 1787, aveva difeso «la dolcezza delle pene» e lodato la riforma del codice penale di Pietro Leopoldo granduca di Toscana. Il giurista di origini calabresi, pubblicando *Che la dolcezza delle pene sia giovevole al Fisco più che l'asprezza. Paradosso politico, e legale*⁸⁹, si schierava in favore di «una giusta riforma» per ovviare ai «difetti delle

⁸⁵ Vincenzo Orsino, Napoli, 1787. Seguirono due altre edizioni, entrambe pubblicate da Orsino e «notabilmente accresciute»: 1790 e 1798. Da quest'ultima sono tratte le citazioni presenti nel testo.

⁸⁶ G. Majo, *La giustizia delle leggi prevenienti i delitti*, pp. IV-V.

⁸⁷ Ivi, p. xv

⁸⁸ Ivi, pp. 106-107 e 101-102. Per le critiche a Beccaria. cfr. pp. 101-106, 130-133. Per la polemica contro Filangieri e Pagano, pp. 1-53.

⁸⁹ Giuseppe Maria Porcelli, Napoli, 1787. Un'altra edizione, col titolo parzialmente diverso, apparve nello stesso anno a Venezia, presso Giovanni Vitto.

leggi nazionali nella parte criminale»⁹⁰ e forniva una lettura ulteriore dell'opuscolo di Beccaria in sintonia palese con i principi che vi si sostenevano. Filologo, poeta, storico della musica e giureconsulto, «Mattei rappresentava in maniera emblematica l'intellettuale del suo tempo, costretto all'avvocatura e agli uffici per vivere»⁹¹. La sua adesione alle tesi esposte in *Dei delitti e delle pene* era già stata annunciata oltre dieci anni prima in un'*Epistola* allo stesso Beccaria nella quale si era scagliato contro i giudici insensibili alle sofferenze umane, contro la tortura e la pena capitale⁹².

Nel *Paradosso politico e legale*, Mattei faceva proprie le diffuse esigenze di riforma giudiziaria e di codificazione, dichiarando la propria preferenza per un sistema penale mite, che mettesse al bando la crudeltà delle pene e la barbarie dei supplizi. Per quanto riguarda il ricorso alla pena di morte, egli sottolineava il fatto che non consentisse di eventualmente emendare il giudizio pronunciato dai giudici, qualora fossero emerse, successivamente, prove di innocenza. Bastava la detenzione o un'altra sanzione in grado di offuscare l'onore per colpire il reo, mentre costituiva una «barbarie il ricorrere alle più severe» condanne⁹³. Sostanzialmente vicino a Beccaria si mostrava anche per il significato utilitaristico che attribuiva alle sanzioni penali, le quali avevano ragion d'essere o perché foriere del «bene dello stesso reo» o in quanto capaci di arrecare vantaggi a coloro i quali avevano «interesse, che non si commettesse il delitto o, ancora, per «l'utilità generalmente di tutti»⁹⁴. La punizione doveva caratterizzarsi, allora, come ostacolo e deterrente preventivo molto più che come strumento di repressione in mano a un ceto di cui l'avvocato fiscale delle Poste e dell'Udienza di Guerra e casa Reale nutriva ben poca considerazione, pur aspirando a divenirne membro, come sarebbe avvenuto successivamente⁹⁵. Il *Paradosso politico e legale* si allineava a quanti ritenevano che l'operato delle magistrature napoletane mortificasse l'idea stessa di giustizia, rivelandosi incapace di reprimere i reati con «l'onore, la virtù, l'amor di patria, la vergogna e il timore del biasimo». In relazione a tale situazione, Mattei

⁹⁰ S. Mattei, *Paradosso politico e legale*, p. 5.

⁹¹ A.M. Rao, *Mattei Saverio*, in *Dizionario biografico degli Italiani* cit., vol. 72, 2009, pp. 177-182; cfr. F. De Rosa, *Civiltà degli antichi e diritti dei moderni. Saverio Mattei e l'esperienza giuridica postgenovesiana*, Satura, Napoli, 2007, pp. 44-77.

⁹² S. Mattei, *Epistola V al Sig. March. Di Beccaria*, in *I Paradossi. Epistole morali di Saverio Mattei*, Vincenzo Pazzini Carli, Siena, 1776, pp. 33-39; cfr. A. Di Ricco, *La vita felice dell'uomo savio. Saverio Mattei e il paradosso della felicità*, in A.M. Rao (a cura di), *Felicità pubblica e felicità privata nel Settecento*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2012, p. 377.

⁹³ S. Mattei, *Paradosso politico e legale* cit., pp. 31, 21.

⁹⁴ Ivi, p. 20.

⁹⁵ Cfr. A.M. Rao, *Mattei Saverio* cit., p. 181.

era costretto a constatare che «il tribunale criminale dovrebbe essere il più nobile a cui si accedesse in premio, come all'ultimo grado della Magistratura, ma qui sembra, che si faccia più conto assai della roba, che dell'onore, della libertà, della vita»⁹⁶.

Nelle amare considerazioni dell'autore calabrese è possibile cogliere il disappunto per l'insuccesso ormai evidente e conclamato della riforma tanucciana che aveva imposto la motivazione delle sentenze. A cavallo tra anni ottanta e novanta, l'incapacità della monarchia borbonica di risolvere la crisi dell'ordinamento giuridico si palesava in tutta la sua gravità e, già prima che i dispacci del 1774 fossero abrogati il 6 novembre 1791, facendo naufragare anche formalmente il tentativo di moderare l'arbitrio giurisdizionale, Donato Tommasi aveva avuto occasione di rimarcare l'enorme passo indietro compiuto dall'amministrazione della giustizia nel regno e come essa fosse tornata a connotarsi con i caratteri del «nero e torbido probabilismo»⁹⁷.

Tra Rivoluzione e Restaurazione

L'ultimo decennio del Settecento non vide interrompersi il dialogo tra gli intellettuali del Mezzogiorno e Cesare Beccaria, le cui tesi si confermavano ancora vibranti e capaci di evocare adesioni o recise confutazioni, anche nel nuovo clima politico segnato dalle notizie provenienti da Parigi che infersero un «forte contraccolpo» alla politica di riforme»⁹⁸.

Il giureconsulto Giuseppe Pasquali pubblicava nel 1791 un *Diacameron in favor de' rei*⁹⁹, nel quale un attento recensore scorgeva il profilo del «buon filosofo e legale», seguace di Beccaria nell'affermare «non essere in potere de' Magistrati il dar la morte a' rei, e siansi pure onossj a' più gravi delitti»¹⁰⁰. Nello stesso anno interveniva anche un altro giurista, il salentino Francesco Antonio Astore, al momento fedele suddito di Ferdinando IV e impegnato in un'aspra polemica contro la filosofia dei Lumi ma destinato a finire i suoi giorni sul patibolo per aver aderito

⁹⁶ S. Mattei, *Paradosso politico e legale* cit., p. 50. Sul punto cfr. F. De Rosa, *Civiltà degli antichi* cit., pp. 73-74.

⁹⁷ D. Tommasi, *Elogio storico del cavalier Gaetano Filangieri*, Filippo Raimondi, Napoli, 1788, p. 18.

⁹⁸ E. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799* cit., p. 453.

⁹⁹ G. Pasquali, *Diacameron in favor de' rei ed entrano in apogetica disputa la giustizia, la clemenza, e l'umanità se a rei di gravi delitti sia o no dovuta la pena dell'immatura morte naturale*, Vincenzo Lorenzi, Napoli, 1791.

¹⁰⁰ F. Mazzarella Farao, recensione al *Diacameron in favor de' rei* di G. Pasquali, «Analisi ragionata de' libri nuovi», maggio 1793, pp. 65-67: cfr. A.M. Rao, *Delle virtù e de' premi* cit., p. 537.

alla repubblica nel 1799¹⁰¹. Ancora una volta era la proposta beccariana in tema di pena capitale a catalizzare l'attenzione e a provocare la reazione nei confronti di *Dei delitti e delle pene*, il cui autore era accusato di ignorare la storia e di possedere scarsa capacità di interpretare la realtà, non essendo stato in grado di cogliere l'utilità dell'estremo supplizio nel salvaguardare l'ordine pubblico¹⁰².

Con la scoperta e la persecuzione delle congiure giacobine, letture come quella appena ricordata dello scrittore originario di Casarano o di Lorenzo Giustiniani – che, pochi anni prima, era intervenuto per sostenere, quale misura atta a diminuire i reati, il semplice ripristino delle leggi vigenti, «senza ricorrere a tanti nuovi sistemi proposti da taluni di questo nostro filosofante secolo, divenuto ormai di vertigine e di rivolgimento»¹⁰³ – acquistavano nuovo vigore e inducevano a derubricare le idee di Beccaria alla stregua di proposte «chimeriche, praticamente ineseguibili». Frutto di un «profondo criminalista», laddove si era tentato di sperimentarle, esse avevano dimostrato l'impossibilità di essere tradotte in misure efficaci nel ridisegnare il sistema penale e l'amministrazione della giustizia¹⁰⁴.

Nei drammatici mesi seguiti alla proclamazione della repubblica, nonostante la radicalizzazione dello scontro politico e il tragico confronto armato, coraggiose voci si allinearono alle tesi di Beccaria¹⁰⁵. Non si trattò di ponderosi tomi giuridici, né di memorie redatte da magistrati o avvocati, fu la letteratura per il «basso popolo» a costituire lo strumento di comunicazione al quale si affidò il compito di divulgare un preciso messaggio politico. Per avviare una profonda riforma della giustizia penale, il *Catechismo Nazionale pe'l cittadino*¹⁰⁶ sollecitava

¹⁰¹ Un profilo biografico di Astore è in P. Matarazzo (a cura di), *Catechismi repubblicani. Napoli 1799*, Vivarium, Napoli, 1999, pp. LXV-LXXII.

¹⁰² «La pena di morte – scrive Astore – è stabilita dall'istesso Iddio del Pentateuco. Perché dunque alcuni filosofi moderni, forse per non aver capito l'indole dell'uomo, e quel che conviene alla società e alla quiete pubblica, par che abbiano voluto minorare o togliere le pene di morte? Essi si mostrarono ignoranti dell'istoria dell'uomo e delle sacre e profane antichità [...] Simili riformatori non dovrebbero considerar l'uomo nella Repubblica di Platone, ma nella feccia di Romolo»: F.A. Astore, *La Guida scientifica*, presso Domenico Sangiacomo, Napoli, 1791, pp. 190-191.

¹⁰³ L. Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali* cit., II, 1787, p. 205.

¹⁰⁴ «Giornale letterario di Napoli per servire di continuazione all'Analisi ragionata de' libri nuovi», vol. LXV, 15 dicembre 1796, «Necrologia letteraria», pp. 99-101; ivi, vol. LXXVI, 1° giugno 1797, p. 18, ma cfr. A.M. Rao, «Delle virtù e de' premi» cit., pp. 534-535.

¹⁰⁵ Non fu questo il caso della *Dissertazione sul diritto di infliggere la pena di morte* dell'avvocato Giuseppe Antonio Emma che rimarcava l'opportunità di mantenere in vigore, nel mutato regime, la pena capitale, anche se limitata a non meglio specificati «casi estremi»: cfr. P. Matarazzo, *La formazione civile del suddito nel Regno di Napoli alla fine del XVIII secolo: i catechismi degli stati di vita*, «Atti della Accademia Pontaniana», Nuova Serie, 46 (1998), p. 179.

¹⁰⁶ Napoli, 1799.

l'intervento del governo provvisorio e l'adozione di un nuovo modello di sanzioni che rispettasse la dignità dei condannati, consentendone un pieno reintegro nella società una volta che si fosse espiata la giusta pena (il «male necessario»). L'autore, il canonico materano Onofrio Tataranni, considerava le leggi civili come «uno sviluppo» del diritto naturale e perciò deputate a punire o ricompensare soltanto «le azioni che la Natura essa medesima punisce, o ricompensa: la Potenza Legislativa è dunque la Vicaria della Natura»¹⁰⁷. Ma per assicurare la retta osservanza delle norme positive occorreva ridurre il numero esorbitante, formularle in modo semplice «per essere ritenute dagli uomini i più rozzi» e, per quanto possibile, incontrovertibile, allo scopo di limitare il ricorso all'interpretazione e al contenzioso, vera ragione del «lusso» e del «fasto» di cui godeva «un numero prodigioso di uomini di legge». La denuncia del sistema giudiziario napoletano – che la repubblica ereditava dall'antico regime con le sue ricadute nefaste per gli interessi di quel «basso popolo» al quale il catechismo si rivolgeva – emergeva con nettezza dalle parole vergate da Tataranni: «Accadeva tutt'i giorni al Popolo che s'indirizzava a i Tribunali, ciò, che avviene a una pecora, che si ritira e si mette sotto uno spinoso cespuglio per preservarsi dalle fauci del lupo: essa ci trova del ricovero; ma prima di uscirne, bisogna che lasci la miglior parte del suo tosone, o della sua lana»¹⁰⁸.

Nella nuova stagione che si apriva con il ritorno sul trono di Ferdinando IV, restaurato re di Napoli e di Sicilia, la pressante urgenza di formare un'opinione pubblica solidale con l'alleanza tra trono e altare contemplò anche l'esigenza di estromettere dal dibattito pubblico le tesi di fondo del fortunato opuscolo beccariano. Gli strenui difensori dell'armatura ideologica dell'antico regime penale si attivarono con iniziative volte a risuscitare risalenti confutazioni e promossero la diffusione di autori distintisi nel secolo precedente quali avversari coriacei e avveduti, sul piano dottrinario, di *Dei delitti e delle pene*. Appare questo il caso della traduzione pubblicata a Palermo nel 1804 di un'opera di Pierre-François Muyart de Vouglans, avvocato presso il Parlamento di Parigi e poi membro del Gran Consiglio del re¹⁰⁹, edita la prima volta

¹⁰⁷ O. Tataranni, *Catechismo nazionale pe'l cittadino*, in *Catechismi repubblicani* cit., p. 166.

¹⁰⁸ *Ivi*, p. 167.

¹⁰⁹ Sul magistrato francese. cfr. M. Porret *Les «lois doivent tendre à la rigueur plutôt qu'à l'indulgence» Muyart de Vouglans versus Montesquieu*, «Revue Montesquieu», 1 (1997), pp. 65-95; Id. *Atténuer le mal de l'infamie: le réformisme conservateur de Pierre-François Muyart de Vouglans*, «Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies», 4 (2000), 2, pp. 95-120; Id., *Beccaria*, Il Mulino, Bologna, 2013; J. Ferrand, *Les lectures*

nel 1776¹¹⁰ e approvata dal papa Pio VI. La *Dissertazione sopra i motivi della fede in Gesù Cristo secondo i principj dell'ordine giudiziario*¹¹¹ veniva presentata come il frutto di un attento esame dei «punti fondamentali della Religione», condotto «al pari de' migliori Teologi» e scritta «col metodo medesimo, che si adopera nelle procedure criminali, per rilevare la verità dei fatti»¹¹². Lo stampatore siciliano chiariva inoltre che si trattava di un'operazione editoriale gradita e supportata da «Persone di alto intendimento, e versate in materia di Religione», così ad avallare l'ipotesi del coinvolgimento nell'iniziativa di ambienti palermitani interessati a riproporre in lingua italiana, ancora agli inizi dell'Ottocento, un testo di ispirazione provvidenzialista, permeato di riferimenti a una dottrina del diritto pubblico che sosteneva senza infingimenti l'assolutismo di diritto divino e il cattolicesimo come religione di stato.

Il giurista francese, convinto assertore della derivazione diretta delle norme positive dall'ordine naturale dettato da Dio e strenuo difensore dell'evoluzione del diritto come continua e lunga costruzione sistematica della giurisprudenza, distante dalla 'moderazione' penale di Montesquieu aveva combattuto le teorie contrattualistiche di ispirazione rousseauiana e il *Traité des Délits et peines* in quanto avverso alla tradizione giuridica trasmessasi attraverso i secoli quale trama ordinante e protettiva di una società organicisticamente concepita¹¹³. Impegnato ad allestire una vera e propria scienza giuridico-teologica¹¹⁴, che non ammetteva distinzioni tra infrazioni alle leggi divine e umane, Muyart riteneva Beccaria privo di qualunque competenza giuridica e, perciò, incapace di intendere il valore della tortura quale mezzo probatorio e della pena capitale quale strumento «pour exterminer le méchant... pour servir d'exemple et détourner les autres de mal faire; enfin, pour

juridiques de Beccaria sous la Restauration: genèse d'une herméneutique réactionnaire, in Cesare Beccaria. *La controversie pénale* cit., pp. 219-231. Si veda inoltre L. Hunt, *La forza dell'empatia* cit., pp. 70-71, 79, 83, 85-86.

¹¹⁰ P.F. Muyart de Vouglans, *Motifs de ma foi en Jésus-Christ ou points fondamentaux de la religion chrétienne, discutée suivant les principes de l'ordre judiciaire*, chez Vve Hérissant, Paris, 1776.

¹¹¹ [...] scritta dal signor Muyart de Vouglans consigliere al Gran Consiglio di Parigi / Approvata dal papa Pio VI / traduzione dal francese, Solli, Palermo, 1804.

¹¹² Lo stampatore a chi legge, in P.F. Muyart de Vouglans, *Dissertazione sopra i motivi*, p. 3.

¹¹³ P.F. Muyart de Vouglans, *Réfutation des principes hasardés dans le Traité des délits et peines*, Lausanne, Paris chez Desaint, 1767.

¹¹⁴ Cfr. *Discours préliminaire sur l'Origine, l'Importance et la Division des Lois Criminelles*, in Id., *Les Lois criminelles de France dans leur ordre naturel. Dédiées au Roi*, Paris, 1780, pp. XXVIJ-XXLIJ. All'inizio dell'Ottocento l'opera sarebbe stata tradotta in italiano: *Le leggi criminali nel loro ordine naturale. Prima versione italiana. Dedicata al Sig. Conte Antonio Strigelli, Commendatore dell'Ordine della Corona di Ferro, Consigliere e Segretario di Stato*, 4 voll., dalla Tipografia Buccinelli, Milano, 1813.

purger la société et la préserver de la contagion»¹¹⁵. A discapito di ogni appoggio al problema penale elaborato all'insegna della umanizzazione delle pene, si finiva così per valorizzare la funzione dei supplizi crudeli, indispensabili nel ricostruire la perfezione morale del criminale, messo finalmente in condizione di espiare i propri peccati.

Se nel 1808, in pieno decennio francese, veniva ristampata la prima edizione napoletana delle opere di Beccaria¹¹⁶, in seguito, con la Restaurazione ormai operante, nel Mezzogiorno si ripropose, attraverso altri canali, un serrato confronto con le idee forza che avevano decretato la straordinaria fortuna di *Dei delitti e delle pene*. Non fu questo il caso della redazione del nuovo codice penale, entrato in vigore il 1° settembre 1819 come uno dei cinque testi che componevano il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*. Nel testo, le pur presenti contiguità con le proposte avanzate dalla riflessione gius-filosofica dell'illuminismo annegavano in un quadro normativo stabilmente collocato nel percorso di sviluppo «lineare e progressivo, che aveva attraversato l'intera storia costituzionale del Mezzogiorno»¹¹⁷. Non potendo disporre della documentazione relativa ai lavori preparatori della commissione istituita nel 1815, con molta probabilità in gran parte irrimediabilmente perduta¹¹⁸, ci si deve attenere all'esame dell'articolato, dal quale – pur emergendo la volontà di perseguire l'obiettivo della chiarezza normativa¹¹⁹, di porsi per quanto possibile in linea con l'istanza favorevole all'umanizzazione delle pene e, soprattutto, di introdurre un criterio proporzionale nel prescrivere le sanzioni, grazie all'adozione del metodo dei gradi – risulta un impianto complessivo decisamente funzionale alle esigenze politiche della monarchia borbonica reintegrata dal Congresso di Vienna. Tuttavia, gli aspetti confessionali, la rigida repressione nei confronti dei diritti civili e politici, lo stesso fine retributivo-afflittivo assegnato alla pena, tutte peculiarità del codice qui richiamato, non impedirono all'interno della cultura giuridica napoletana la ripresa del confronto con Beccaria.

Negli anni successivi, le idee di fondo del celebre marchese irrompevano nei corsi universitari di giurisprudenza, grazie in particolare

¹¹⁵ P.F. Muyart de Vouglans, *Les Lois criminelles de France* cit., pp. 53-54.

¹¹⁶ *Opere diverse del marchese Cesare Beccaria Bonesana patrizio milanese*, 4 voll., Domenico Chianese, Napoli, 1808.

¹¹⁷ A. Mazzacane, *Una scienza per due regni*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 25, 1995, p. 350.

¹¹⁸ Qualche cenno in R. Feola, *Dall'Illuminismo alla Restaurazione* cit., pp. 291-303.

¹¹⁹ Lo si evince dalla lettura della legge di approvazione, contenente un esplicito riferimento alle variegiate tipologie di norme che si era inteso superare con la scelta codicistica: cfr. S. Vinciguerra, *Una tecnica giuridica raffinata al servizio dell'assolutismo regio. Le «Leggi penali» delle due Sicilie*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 25, 1995, pp. 93-94.

alle lezioni di Francesco Lauria¹²⁰ e al manuale da questi redatto a supporto del suo insegnamento di diritto penale, che si apriva con l'indicazione dello scopo della scienza penalistica: assicurare a ognuno la garanzia della vita, dell'onore e della proprietà¹²¹. Subito dopo Lauria procedeva a una classificazione degli studiosi del diritto penale e inseriva Beccaria – con Platone, Cicerone, Moro, Bacone, Filangieri, Romagnosi, Brissot, Bentham – tra quanti avevano insistito sui precetti morali e politici per informare una corretta legislazione¹²². I richiami espliciti¹²³, ma soprattutto impliciti, al *Dei delitti e delle pene* erano molteplici e investivano diverse questioni che avevano attraversato il dibattito sul diritto di punire tra Sette e Ottocento. Non è possibile fermarsi in dettaglio sui tanti luoghi del testo che meriterebbero di essere attentamente considerati. Ci si limita a segnalare l'ispirazione marcatamente beccariana presente nella *Esposizione delle leggi penali* a proposito di secolarizzazione del diritto penale; di limitazione della funzione interpretativa della legge da parte del giudice; di invocata collegialità degli organi giudicanti; di opposizione alle prove legali e *in primis* alla confessione solitamente estorta con la tortura; di necessaria graduazione della pena in misura della gravità del crimine; di persecuzione del reato solo nel caso di constatato principio di esecuzione, poiché le leggi non potevano punire l'intenzione; di un medesimo concetto di pena rispondente a un'esigenza di correzione individuale, prevenzione sociale, finalità dissuasiva e non retributiva¹²⁴. Lauria era titolare di una

¹²⁰ Per un primo approccio alla figura di F. Lauria. cfr. G. Palmisciano, *L'Università di Napoli nell'età della Restaurazione. Tra amalgama, moti e repressione*, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 139-181.

¹²¹ F. Lauria, *Esposizione delle leggi penali del Regno delle Due Sicilie*, Società Tipografica, Napoli, 1823-25.

¹²² Ivi, vol. I, pp. V, VIII.

¹²³ Cfr. G. Palmisciano, *L'Università di Napoli nell'età della Restaurazione* cit., p. 551, a proposito della pena da infliggere al complice di un reato, che doveva essere sensibilmente diversa rispetto a quella prevista per l'esecutore.

¹²⁴ Anche la pubblicazione di raccolte di celebri opuscoli giuridici dei decenni precedenti consentì di far circolare le idee beccariane. Fu certamente il caso delle *Arringhe criminali scelte dalle più celebri del foro francese e tradotte in italiano colla giunta d'un discorso dell'avvocato generale Servan sull'amministrazione della giustizia criminale* (4 voll., R. Marotta Vanspandoch e c., Napoli, 1824-25) in cui venivano riproposte le posizioni di J.M.A. Servan, il quale nel 1766, in apertura dell'anno giudiziario, si era apertamente schierato in favore del progetto di Beccaria per condannare l'arbitrarietà della giustizia in Francia e invocare l'adozione di leggi giuste: J.M.A. Servan, *Discours sur l'administration de la justice criminelle*, Genève, s.n., 1767. Cfr. la recensione, con ampi stralci tradotti, che ne fornì l'«Estratto della letteratura europea per l'anno 1767», riprodotta in C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* cit., pp. 432-437. Attestata è a Napoli la circolazione del *Discours* di Servan, almeno in una versione francese apparsa agli inizi del secondo decennio dell'Ottocento e contenuta in C. Beccaria, *Des délits et des peines par Beccaria [...] Suivie du Commentaire de Voltaire sur le livre des délits et des peines et du Discours de J. M. A. Servan [...] sur l'administration de la justice criminelle, avec des notes*.

prestigiosa scuola privata di diritto che, come altre¹²⁵, divenne il luogo per la formazione civile e politica dei giovani impegnati negli studi giuridici. Vi circolavano proposte intellettuali favorevoli a un rinnovamento della cultura regnicola e idee di riforma costituzionale, funzionali a formare una generazione di avvocati e magistrati che non avrebbe disdegnato l'adesione a forme di associazionismo settario e l'impegno attivo nelle reti della dissidenza politica¹²⁶.

L'opera di Beccaria trovava, nel 1824, la sua consacrazione anche a livello dei prodotti editoriali destinati a fungere da strumenti di consultazione e divulgazione per un pubblico potenzialmente molto più vasto rispetto ai consumatori di testi giuridici. La *Continuazione al nuovo dizionario storico*, di Gioacchino Maria Olivier-Poli¹²⁷, coglieva e rilanciava sinteticamente il significato più autentico di *Dei delitti e delle pene*. Nel lemma *Beccaria Cesare Bonesana* si poteva infatti leggere:

Non mai uno scritto sì breve produsse effetti sì rilevanti, né mai più tante consolanti e sacre verità furono strette in sì angusto spazio. L'innocenza, la giustizia, la libertà umana e la pace sociale parvero mostrarsi su la terra, unite tra esse con nodi indissolubili. L'origine, la base e i limiti del diritto di punire furono posti in modo da non poter più esser disconosciuti. Seppe il legislator ch'egli non dee pronunziar giudizio, e il giudice che non può interpretar le leggi. Le accuse segrete, le arbitrarie carcerazioni, i clandestini processi [...] gli orrori della tortura, l'atrocità delle inutili pene [...] la frenesia de' sanguinari criminalisti, furono cose tutte esposte nell'intera loro turpitudine e in tutta la loro micidiale stoltezza, e divennero altrettanti oggetti di quell'anatema universale a cui nulla resiste¹²⁸.

Par P. J. S. Dufey (de l'Yonne), Dalibon, Paris, 1821. Promotore della ristampa del testo del magistrato francese fu l'avvocato abruzzese Panfilo Gammelli, oppositore della monarchia borbonica e per questo recluso in prigione fino alla morte sopraggiunta nel 1851: cfr. C. Sagarìa, *In memoria di Panfilo Gammelli*, «Corriere abruzzese», 10 novembre 1894, prima parte; 14 novembre 1894, seconda parte; 17 novembre 1894, terza parte.

¹²⁵ Cfr. A. Mazzacane, *Università e scuole private di diritto a Napoli nella prima metà dell'Ottocento*, in A Romano (a cura di), *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medioevo ai nostri giorni. Strutture, organizzazione, funzionamento*, Rubbettino, Sovieria Mannelli, 1995, pp. 549-575.

¹²⁶ Ne fu un esempio il marchese Domenico Nicolai, studente presso la scuola di Lauria, poi docente privato di diritto e quindi eletto al Parlamento napoletano nel 1821: cfr. C. Castellano, *Il mestiere di giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i Borboni (1799-1848)*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 266.

¹²⁷ Cfr. A. De Francesco, *Per una rilettura della cultura politica del Risorgimento. Giacobinismo e moderatismo nella biografia di Gioacchino Maria Olivier-Poli*, «Rivista storica italiana», 109 (1997), pp. 938-960.

¹²⁸ *Beccaria (Cesare Bonesana, marchese di)* in *Continuazione al nuovo dizionario storico degli uomini che si sono renduti più celebri per talenti, virtù, scelleratezze, errori, ec., la quale abbraccia il periodo degli ultimi 40 anni dell'era volgare, compilata da Gioacchino M. Olivier-Poli*, t. I, Marotta e Vanspadoch, Napoli, 1824, pp. 226-228.